Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 316

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 20 dicembre 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1965, n. 1354.
Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio delle Valli del Gesso-Vermenagna-Pesio, in provincia di Cuneo . . . . Pag. 6359

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1965, n. 1355.
Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio del Pre-Appennino Umbro-Toscano ricadente nelle provincie di Perugia e Arezzo . . . . . Pag. 6360

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1965, n. 1356.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Macerata . . . . Pag. 6360

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1965, n. 1357.
Autorizzazione alla emissione di francobolli celebrativi o commemorativi per l'anno 1966 . . . . Pag. 6360

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1965, n. 1358.
Autorizzazione all'accettazione a favore dello Stato dal comune di Romano Ezzelino di un appezzamento di terreno sito nel comune di Solagna . . . . Pag. 6361

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1965, n. 1359.
Dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Giugliano (Napoli) Pag. 6361

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1965, n. 1360.
Erezione in ente morale della Fondazione « Prof.ssa Maria Valente », con sede in Napoli . . . . Pag. 6362

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1965, n. 1361.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Carlo con la Parrocchia dello Spirito Santo, in Viarigi (Asti) . . . . Pag. 6362

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1965, n. 1362.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Martino V. e C., in San Fior (Treviso). Pag. 6362

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1965, n. 1363.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria del Piano, in Gualdo Tadino (Perugia) . . . . Pag. 6362

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1965, n. 1364.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del SS.mo Nome di Maria, in Cagliari . . Pag. 6362

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1965, n. 1365.
Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione del beneficio vicariale coadiutoriale, dedicato a San Luigi Gonzaga, nella Parrocchia di Santa Maria Assunta, in Scandolara Ravara (Cremona) . . . . Pag. 6362

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1965.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del DD. VV. « 408 » e « 409 » . . . . Pag. 6362

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 1965.
Devoluzione alla Regione Valle d'Aosta, per l'anno 1965, delle quote di proventi erariali di cui all'art. 60 dello Statuto. Pag. 6363

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1965.
Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della Marina mercantile . . . . Pag. 6364

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1965.
Disposizioni per l'ammasso delle carrube di produzione 1965. Pag. 6364

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1965.
Approvazione di una modifica delle condizioni di polizza per una particolare tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano. Pag. 6366

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1965.
Unificazione dell'Ufficio atti giudiziari e bollo e dell'Ufficio registro i.g.e. e demanio di Bolzano . . . . . . Pag. 6366

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1965.
Determinazione, per il biennio 1966-67, della misura del contributo dovuto, ai sensi dell'art. 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti . . . . . Pag. 6366

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1965.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Salerno . . . . Pag. 6366

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1965.
Proroga della gestione straordinaria del Monte di credito su pegno di Cusano Mutri, di 2ª categoria, con sede in Cusano Mutri (Benevento) . . . . Pag. 6367

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1965.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Marano (Napoli), Società cooperativa a responsabilità limitata . . . . Pag. 6367

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1965.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti (Bari), Società cooperativa a responsabilità limitata . . . . Pag. 6367

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1965.
Calendario ed orario di Borsa per l'anno 1966 . Pag. 6368

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 3 dicembre 1965.
Proroga della gestione commissariale del comune di Squinzano (Lecce) . . . . Pag. 6369

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaio dall'esercizio . . . . Pag. 6369

Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico . . . . Pag. 6369

Ministero delle finanze: Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 3 maggio 1965 al 9 maggio 1965 . . . . Pag. 6370

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Falconara Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 6373

Autorizzazione al comune di Grimaldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6373

Autorizzazione al comune di Lappano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6373

Autorizzazione al comune di Frascineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6373

Autorizzazione al comune di Domanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6373

Autorizzazione al comune di Crosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . . Pag. 6373

Autorizzazione al comune di Cropalati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6373

Autorizzazione al comune di Colosimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6373

Autorizzazione al comune di Zaccanopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6373

Autorizzazione al comune di Cleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . . Pag. 6373

Autorizzazione al comune di Cervicati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6373

Autorizzazione al comune di Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6373

Autorizzazione al comune di Cellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6373

Autorizzazione al comune di Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6373

Ministero dell'industria e del commercio: Esito di ricorso. Pag. 6374

Ministero della marina mercantile: Esito di ricorso Pag. 6374

Ministero dei lavori pubblici: Esito di ricorso . . Pag. 6374

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti (Bari), società cooperativa a responsabilità limitata . . . . Pag. 6374

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Marcianise, di 2ª categoria, con sede in Marcianise (Caserta) . . . . Pag. 6374

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Marano (Napoli), Società cooperativa a responsabilità limitata. Pag. 6374

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione - Istituto superiore di odontoiatria « George Eastman »: Concorso per esami a due posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di ragioneria del personale impiegatizio dell'Istituto Eastman. Pag. 6375

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sedi per le prove scritte di esame del concorso a quaranta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di perito industriale, indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1964 . . . . Pag. 6375

Diario delle prove scritte del concorso a quaranta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a periti tecnici industriali, bandito con decreto ministeriale 10 novembre 1964 . . . . Pag. 6376

Ministero dei lavori pubblici - Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.):

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad otto posti di vice disegnatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'A.N.A.S. . Pag. 6376

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale Amministrativo della carriera direttiva dell'A.N.A.S. Pag. 6376

Ufficio medico provinciale di Alessandria: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria . . . . Pag. 6376

Ufficio medico provinciale di Lecce: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce . . . . . . Pag. 6377

Ufficio medico provinciale di Catanzaro: Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro . . . . Pag. 6377

Ufficio medico provinciale di Enna: Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Enna. . . . . Pag. 6378

Ufficio medico provinciale di Reggio Calabria: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria. Pag. 6378

Ufficio medico provinciale di Arezzo: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo . . . . . Pag. 6378

Ufficio medico provinciale di Brescia: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia . . . . . Pag. 6379

Ufficio veterinario provinciale di Sassari: Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Sassari . . . . Pag. 6379

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia:

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1965, n. **28.**

Istituzione del Comitato regionale consultivo dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana . . . Pag. 6380

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 316 DEL 20 DICEMBRE 1965:

LEGGE 13 dicembre 1965, n. **1366.**

Norme sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 316 DEL 20 DICEMBRE 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 65: « **Co-Fa** », **società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1965. — « **Capo Berta** », **società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1965. — « **Eridania** » - **Zuccherifici Nazionali, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 6 dicembre 1965. — « **Eridania** » - **Zuccherifici Nazionali, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 5,50 % sorteggiate il 6 dicembre 1965. — **S.A.I.M.E. - Società Azionaria Industrie Materiali Edili, società per azioni, in Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1965. — « **Rivera** », **società per azioni, in Andria (Bari):** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1965. — « **Genaria** », **società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1965. — **Ospedale di Circolo di Saronno, in Varese:** Obbligazioni sorteggiate nell'anno 1965. — **Arti Grafiche Fratelli Bonetti & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1965. — **Metallo ceramica Vanzetti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1965. — **Co.li.sa. - Costieri Liguri, società per azioni, in Genova-San Quirico:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1965. — **Immobiliare Garrone, società per azioni, in Genova-San Quirico:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1965. — **Cotonificio di Solbiate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1965. — **Casa di cura « Salus », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1965. — « **Fratelli Gattarossa** », **società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1965. — **Immobiliare Quartieri via Sondrio, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1965. — « **Immobiliare Senio** », **società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1965. — « **Giuseppe Ronchi** », **società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1965. — « **Microfarad** », **società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1965. — **Fabbrica Nazionale Pizzi M. Dematteis & C., società per azioni, in Cascine Vica - Rivoli:** Certificati obbligazionari da L. 100.000, sorteggiati il 27 ottobre 1965. — **Fabbrica Nazionale Pizzi M. Dematteis & C., società per azioni, in Cascine Vica - Rivoli:** Certificati obbligazionari da L. 50.000 sorteggiati il 27 ottobre 1965. — **Società Imballaggi Vinovo - S.I.V., società per azioni, in Vinovo:** Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1965. — « **Gütermann** », **società per azioni, in Perosa Argentina (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1965. — **Torcitura Grezzago Zoja, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1965. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni 5,50 % 1952-1967 sorteggiate il 7 dicembre 1965. — **F. & P. Ingegnoli e Soci, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1965. — **Società Filoviaria Irpina, società per azioni, in Atripalda:** Rimborso di obbligazioni 6,50 %. — **Cementi Italia Centrale, società per azioni, in Ancona:** Pagamento interessi prestito obbligazionario 1961-1970 (2° semestre) ed obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1965. — « **Frejus - Società per azioni** », **in Torino:** Certificati obbligazionari sorteggiati il 26 novembre 1965. — **Saccarifera Lombarda, società per azioni, in Milano:** Avviso di rettifica. — « **Pirelli** », **società per azioni, in Milano:** Errata-corrige. — **Ceat Gomma, in Torino:** Errata-corrige. — « **Pibigas** » **Idrocarburi e Affini, in Milano, società per azioni:** Errata-corrige. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazioni Olii Minerali, in Milano:** Errate-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1965, n. **1354.**

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio delle Valli del Gesso-Vermenagna-Pesio, in provincia di Cuneo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta del Consiglio della Valle Vermenagnà e dell'Azienda autonoma studi ed assistenza alla montagna della Camera commercio industria agricoltura di Cuneo, in data dicembre 1963, per la classifica in comprensorio di bonifica montana delle Valli del Gesso-Vermenagna-Pesio esteso per ha. 69.384 in provincia di Cuneo;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 6 in data 3 febbraio 1965 del Ministero dei lavori pubblici e n. 118064 in data 10 aprile 1965 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio delle Valli del Gesso-Vermenagna-Pesio, esteso per Ha. 69.384 in provincia di Cuneo, nei limiti indicati nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, tra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1965

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — COLOMBO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1965, n. **1355**.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio del Pre-Appennino Umbro-Toscano ricadente nelle provincie di Perugia e Arezzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta degli Ispettorati ripartimentali delle foreste di Perugia e di Arezzo, in data 6 aprile 1963, per la classifica in comprensorio di bonifica montana del Pre-Appennino Umbro-Toscano, esteso per Ha. 151.300 nelle provincie di Perugia e Arezzo;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro delle zone da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 165 in data 10 marzo 1965 del Ministero dei lavori pubblici e n. 124057 in data 8 luglio 1965 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio del Pre-Appennino Umbro-Toscano, esteso per ettari 151.300 nelle provincie di Perugia e Arezzo, secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1965

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — COLOMBO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 107. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1965, n. **1356**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 12. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di « Diritto pubblico generale ».

Art. 24, relativo al corso di laurea in Lettere è modificato nel senso che il terz'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: « Gli insegnamenti di « Storia greca » e di « Storia romana » sono riuniti in una unica cattedra, i corsi rispettivi sono tenuti ad anni alterni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 113. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1965, n. **1357**.

Autorizzazione alla emissione di francobolli celebrativi o commemorativi per l'anno 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 1966 le seguenti serie di francobolli: celebrativi dell'Idea Europea; celebrativi della VIII Giornata del Francobollo; celebrativi del XX anniversario dell'avvento della Repubblica; celebrativi del I Centenario dell'Unione del Veneto e del Mantovano all'Italia, della Battaglia di Bezzecca e dell'« Obbedisco » di Garibaldi; commemorativi di Giotto nel VII Centenario della nascita; commemorativi di Donatello nel V Centenario della morte; commemorativi di Benedetto Croce nel I Centenario della nascita; a soggetto turistico;

celebrativi dei Campionati Mondiali di Bob a due e Bob a quattro; celebrativi della « Universiade d'Inverno 1966 »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione delle seguenti serie di francobolli nell'anno 1966;

a) celebrativi dell'Idea Europea;

b) celebrativi della VIII Giornata del Francobollo;

c) celebrativi del XX anniversario dell'avvento della Repubblica;

d) celebrativi del I Centenario dell'Unione del Veneto e del Mantovano all'Italia, della Battaglia di Bezzecca e dell'« Obbedisco » di Garibaldi;

e) commemorativi di Giotto nel VII Centenario della nascita;

f) commemorativi di Donatello nel V Centenario della morte;

g) commemorativi di Benedetto Croce nel I Centenario della nascita;

h) a soggetto turistico;

i) celebrativi dei Campionati Mondiali di Bob a due e Bob a quattro;

l) celebrativi della « Universiade d'Inverno 1966 ».

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati i valori, le caratteristiche tecniche ed i termini di validità e di cambio delle serie di francobolli di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1965

SARAGAT

MORO — RUSSO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 116. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1965, n. **1358**.

Autorizzazione all'accettazione a favore dello Stato dal comune di Romano Ezzelino di un appezzamento di terreno sito nel comune di Solagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

E' autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Romano Ezzelino con atto n. 7945 di rep. rogato in data 31 dicembre 1957 dal notaio dott. Silvio Brunelli, di un appezzamento di terreno di mq. 9060, sito nel comune di Solagna e riportato in catasto alla sezione unica, foglio X, mappali numeri 24 e 170, utilizzato per la costruzione di una casermetta forestale dello Stato.

Il Ministro proponente provvederà con proprio decreto all'approvazione dell'atto di accettazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1965

SARAGAT

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 115. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1965, n. **1359**.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Giugliano (Napoli).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Giugliano località Lago Patria (Napoli), nonchè ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalità dei servizi della Marina militare nello stesso Comune, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.

Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in sei mesi e quattro anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le opere, già iniziate essendo il terreno attualmente occupato dalla Marina militare, saranno portate a compimento entro quattro anni sempre a far tempo dalla suddetta data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1965

SARAGAT

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 114. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1965, n. **1360.**

Erezione in ente morale della Fondazione « Prof.ssa Maria Valente », con sede in Napoli.

N. 1360. Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Prof.ssa Maria Valente », con sede in Napoli presso l'Istituto magistrale « E. Pimentel Fonseca », via Benedetto Croce, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1965, n. **1361.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Carlo con la Parrocchia dello Spirito Santo, in Viarigi (Asti).

N. 1361. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Asti in data 26 ottobre 1964, relativo all'unione perpetua, nella forma « aeque principaliter » della Parrocchia di San Carlo in frazione omonima del comune di Viarigi (Asti) con la Parrocchia dello Spirito Santo in frazione Accorneri del medesimo Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 110. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1965, n. **1362.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Martino V. e C., in San Fior (Treviso).

N. 1362. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vittorio Veneto in data 19 luglio 1961, integrato con dichiarazione del 5 marzo 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Martino V. e C. in località San Fior di Sopra del comune di San Fior (Treviso). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 108. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1965, n. **1363.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria del Piano, in Gualdo Tadino (Perugia).

N. 1363. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nocera e Gualdo Tadino in data 29 settembre 1964, integrato con dichiarazione del 21 giugno 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria del Piano nel comune di Gualdo Tadino (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1965, n. **1364.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del SS.mo Nome di Maria, in Cagliari.

N. 1364. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cagliari in data 24 febbraio 1964, integrato con dichiarazione del 1° giugno 1964, relativo alla erezione della Parrocchia del SS.mo Nome di Maria, in Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 112. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1965, n. **1365.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione del beneficio vicariale coadiutoriale, dedicato a San Luigi Gonzaga, nella Parrocchia di Santa Maria Assunta, in Scandolara Ravara (Cremona).

N. 1365. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cremona in data 1° dicembre 1960, integrato con postilla e dichiarazione rispettivamente del 12 e 29 ottobre 1964, relativo alla istituzione, nella Parrocchia di Santa Maria Assunta in Scandolara Ravara (Cremona), del beneficio vicariale coadiutoriale dedicato a San Luigi Gonzaga.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 109. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1965.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato dei DD. VV. « 408 » e « 409 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 28 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1950,

registro n. 11 Difesa-Marina, foglio n. 120, con il quale i DD.VV. « 113 » e « 116 » sono stati iscritti nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 1950;

Visto il decreto presidenziale 13 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1954, registro n. 5 Difesa-Marina, foglio n. 24, con il quale le unità anzidette hanno assunto la denominazione di « 408 » e « 409 », a decorrere dal 1° gennaio 1954;

Considerato lo stato delle menzionate unità e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine economico, procedere alla loro rimessa in efficienza, come da verbale n. 3178 datato 28 settembre 1965 del Consiglio superiore delle forze armate (Sezione marina);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

I DD.VV. « 408 » e « 409 », di cui alle premesse, vengono radiati dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 1965.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1965

SARAGAT

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1965
Registro n. 59 Difesa-Marina, foglio n. 45

(10097)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 1965.

Devoluzione alla Regione Valle d'Aosta, per l'anno 1965, delle quote di proventi erariali di cui all'art. 60 dello Statuto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL BILANCIO PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto lo Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, concernente l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta;

Visto l'accordo con il Presidente della Regione Valle d'Aosta effettuato per l'anno finanziario 1965;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Valle d'Aosta sono attribuite per l'anno finanziario 1965, in attuazione dell'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, le seguenti quote di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti in conto competenza effettuati nella sezione di Tesoreria provinciale competente:

un decimo dell'imposta di ricchezza mobile;
decimi 2,7 dell'imposta generale sull'entrata;
decimi 4,3 dei proventi del monopolio sui tabacchi limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;
decimi 8 dell'imposta sul gas e sulla energia elettrica.

Art. 2.

La devoluzione alla Regione della quota di decimi 2,7 dell'I.G.E. di cui al precedente articolo ha luogo sulla base del gettito riscosso nell'ambito regionale. A tali fini si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito dell'imposta corrisposta al 1° Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma dagli obbligati residenti nella Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro per le finanze 12 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1962, registro n. 20, foglio n. 172.

La percentuale di cui sopra viene applicata sull'importo dei versamenti in conto competenza affluiti alla sezione di Tesoreria provinciale di Aosta e sull'importo dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto 1° Ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma.

Detti importi dei versamenti saranno decurtati delle quote dell'11,10%, del 2% e dell'1,60% devolute a favore dei Comuni e delle Provincie ai sensi rispettivamente degli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703 modificati con l'art. 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, dell'art. 16 della legge 16 settembre 1960, numero 1014 e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1960, numero 1371, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 7 e 5 della citata legge 3 febbraio 1963, n. 56, nonchè delle quote devolute ai Comuni in base all'art. 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma del precedente articolo l'Intendenza di finanza di Roma comunicherà alla Intendenza di finanza di Aosta l'ammontare dei suddetti versamenti effettuati dal 1° Ufficio I.G.E. di Roma.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 settembre 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il bilancio
PIERACCINI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1965
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 315. — CESSARI

(10324)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1965.
Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della Marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno successivo, registro numero 4 Marina mercantile, foglio n. 50, con il quale è stato ricostituito il Consiglio superiore della marina mercantile per il quadriennio 1965-1969, ed è stato nominato membro del Consiglio stesso, fra altri, l'ing. Antonio Parilli, allora presidente dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1965, con il quale il generale ispettore del Genio navale Italo Battigelli è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, a decorrere dal 22 luglio 1965, in sostituzione dell'ing. Antonio Parilli;

Decreta:

Il generale ispettore del Genio navale Italo Battigelli, presidente dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione dell'ing. Antonio Parilli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1965

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1965
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 235

(9808)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1965.
Disposizioni per l'ammasso delle carrube di produzione 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di promuovere e sostenere la raccolta volontaria delle carrube di produzione 1965 per sostenerne il prezzo e per favorirne la regolare immissione sul mercato;

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente, tra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo statale sugli interessi relativi ai prestiti contratti da Enti ed Associazioni per corrispondere anticipi ai conferenti all'ammasso nonchè di contributi statali sulle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuto che sussistano le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale in data 5 agosto 1961, con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Considerata l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico ente che disponga di efficiente organizzazione a carattere nazionale;

Vista la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari, intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa;

Ritenuto che l'Ente richiedente, per la capacità organizzativa dimostrata nel settore degli ammassi, presenta i requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè sugli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario delle carrube di produzione 1965, entro il limite complessivo di 100.000 quintali.

Art. 2.

L'ammasso volontario delle carrube dovrà essere effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari nelle Provincie maggiormente produttrici di carrube nonchè in tutte quelle altre in cui se ne presenti la necessità in relazione ai quantitativi che si intendono conferire. Per la gestione dell'ammasso delle carrube, la predetta Federazione potrà avvalersi dell'opera dei Consorzi agrari provinciali e potrà utilizzare le attrezzature di proprietà di terzi purchè queste vengano giudicate idonee al ricevimento, deposito e conservazione del prodotto e si prestino per la più economica esecuzione del servizio.

Le condizioni generali in base alle quali l'Ente gestore regolerà le varie operazioni dell'ammasso, nonchè i rapporti fra Ente gestore e conferenti, saranno stabilite con apposito regolamento da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e s'intendono accettate da ciascun conferente all'atto del conferimento.

Art. 3.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo sulle spese complessive di gestione per l'ammasso volontario delle carrube di produzione 1965 fino alla misura massima del 90 per cento;

b) un contributo sugli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni cento lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, avesse una durata inferiore ad un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione sempre nella misura del 4 per cento annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra, non potrà superare l'importo complessivo di 60 milioni di lire. Qualora l'applicazione delle suddette misure in relazione alla entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la

misura del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di 60 milioni.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che conferiscono le carrube all'ammasso sarà corrisposto, all'atto del conferimento ed a richiesta del conferente, un acconto non inferiore all'80% del valore di mercato attribuito alle carrube.

Il finanziamento per la corresponsione di tale acconto deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con Istituti di credito ad un tasso non superiore di tre punti e mezzo in più del tasso ufficiale di sconto.

Lo schema tipo delle suddette convenzioni deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

In ogni Provincia ove viene attuato l'ammasso volontario delle carrube è istituita una Commissione presieduta dall'ispettore provinciale dell'agricoltura e composta: da un rappresentante dell'Ente gestore e da due rappresentanti dei produttori scelti dal prefetto della Provincia, sentite le organizzazioni sindacali di categoria dei produttori agricoli interessati.

La suddetta Commissione ha il compito di assistere l'Ente gestore in tutte le operazioni di ammasso, nonchè di risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra l'Ente gestore ed i conferenti in ordine all'operazione stessa.

In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 6.

Per ottenere l'erogazione dei contributi statali stabiliti con il precedente art. 3, la Federazione italiana dei consorzi agrari deve:

a) fornire, entro il 30 aprile 1966, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari per stabilire il costo della gestione per ciascuna Provincia ove viene effettuato l'ammasso a fronte delle spese di raccolta, cernita, accentramento, apprezzamento, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto ed incendio, vendita e consegna agli acquirenti e generali di amministrazione;

b) sottoporre alla preliminare approvazione del predetto Ministero la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario;

c) dimostrare, per ogni Provincia, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire, sempre per ogni Provincia, l'elenco nominativo dei conferenti con l'indicazione dei quantitativi di carrube da ciascuno conferiti, vistato dal presidente della Commissione di cui al precedente art. 5.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'Ente gestore ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 7.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni di ammasso e contenere gli oneri di gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere, a partire dalla data del 1° dicembre 1965, acconti all'Ente gestore sino alla misura massima di L. 250 per ogni quintale di prodotto conferito, previa presentazione degli elenchi nominativi dei conferenti, con l'indicazione dei quantitativi di prodotto da ciascuno conferito, vistati dai presidenti delle Commissioni provinciali di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Sulle carrube conferite all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 9.

In ogni Provincia, ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore ai sensi del precedente art. 3 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti, tenuto conto della qualità delle singole partite conferite.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento dell'ammasso volontario.

Art. 11.

A chiusura della gestione dell'ammasso l'Ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto nazionale della gestione stessa distinto per Provincia.

In tale rendiconto saranno indicati: i quantitativi di carrube conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 12.

Sul capitolo 5188/R dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1965, è impegnata la somma di lire 60 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 novembre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1965
Registro n. 18 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 309

(10142)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1965.

Approvazione di una modifica delle condizioni di polizza per una particolare tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente dellla Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere la modifica delle condizioni di riduzione e di riscatto per la tariffa combinata di capitale e rendita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, una modifica delle condizioni di riduzione e di riscatto nella tariffa ottenuta dalla combinazione dell'assicurazione in caso di morte a vita intera con l'assicurazione di rendita vitalizia differita senza controassicurazione, presentata dalla Società « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano.

Roma, addì 13 novembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(10013)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1965.

Unificazione dell'Ufficio atti giudiziari e bollo e dell'Ufficio registro i.g.e. e demanio di Bolzano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di riunire in un unico ufficio i due Uffici del registro: « Atti giudiziari e bollo » e « Imposta generale sull'entrata e demanio » di Bolzano;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215;

Decreta:

L'Ufficio atti giudiziari e bollo e l'Ufficio registro imposta generale sull'entrata e demanio di Bolzano vengono riuniti in un unico ufficio che assume la denominazione di « Ufficio del registro atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio ».

Tale variazione avrà effetto dal 1° gennaio 1966.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1965
Registro n. 43 Finanze, foglio n. 185

(10081)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1965.

Determinazione, per il biennio 1966-67, della misura del contributo dovuto, ai sensi dell'art. 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 24, comma primo, della legge 4 marzo 1958, n. 179;

Visti gli articoli 6 e 7 del regolamento di attuazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del contributo di cui all'articolo 24 della citata legge, dovuto dai committenti sul costo delle opere per il biennio 1966-67;

Decreta:

Il contributo dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, ai sensi dell'art. 24, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 179, è determinato, per il biennio 1966-67, nella misura dell'1 per mille del costo delle opere ed è versato e riscosso con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 6 e 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(9907)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 22 maggio 1962, n. 249, con la quale l'Amministrazione provinciale di Salerno ha espresso parere favorevole alla classificazione a provinciale della strada « Cannalonga-Cimitero » dell'estesa km. 0,850;

Visto il voto 18 maggio 1965, n. 679, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la strada in parola in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma *d*), della citata legge n. 126;

Considerata che la suddetta strada può pertanto essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada: « Cannalonga-Cimitero » di km. 0,850 in provincia di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1965

Il Ministro: MANCINI

(10057)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1965.

Proroga della gestione straordinaria del Monte di credito su pegno di Cusano Mutri, di 2ª categoria, con sede in Cusano Mutri (Benevento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 27 luglio 1964 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Cusano Mutri, di 2ª categoria, con sede in Cusano Mutri (Benevento);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 10 agosto 1964 con cui sono stati nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza del suindicato Monte:

Considerata la necessità di prorogare la gestione straordinaria della predetta azienda;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso il Monte di credito su pegno di Cusano Mutri, di 2ª categoria, con sede in Cusano Mutri (Benevento), sono prorogate, ai sensi del penultimo comma dell'art. 58 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al 10 febbraio 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

(10384)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1965.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Marano (Napoli), Società cooperativa a responsabilità limitata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la motivata proposta formulata dalla Banca d'Italia;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Marano (Napoli), Società cooperativa a responsabilità limitata, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e l'assoggettamento della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2° del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Marano (Napoli), Società cooperativa a responsabilità limitata, sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

(10385)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1965.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti (Bari), Società cooperativa a responsabilità limitata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la motivata proposta formulata dalla Banca d'Italia con nota dell'11 dicembre 1965, n. 97770;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti (Bari), Società cooperativa a responsabilità limitata, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettera *c*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e l'assoggettamento della stessa alla amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2° del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti (Bari), Società cooperativa a responsabilità limitata, sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

(10387)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1965.
Calendario ed orario di Borsa per l'anno 1966.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante le Borse di commercio;

Visto l'art. 33 del regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068, relativo al regolamento per l'esecuzione della legge sopracitata;

Visto l'articolo unico del regio decreto 11 maggio 1924, n. 846, riguardante le operazioni della liquidazione di Borsa;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante il calendario e l'orario di Borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito nella legge 5 gennaio 1933, n. 118, contenente modifiche sull'ordinamento delle Borse valori;

Visti il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, numero 154, ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406, concernenti la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di Banca esteri;

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1956, 8 marzo 1961 e 18 settembre 1965, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1957, n. 64 del 13 marzo 1961 e n. 260 del 16 ottobre 1965, con i quali sono state determinate le valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, relativo alle nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1966 si procederà simultaneamente in tutte le Borse valori alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla spunta, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla consegna dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente nei seguenti giorni:

Risposta premi:
lunedì 17 gennaio, lunedì 14 febbraio, venerdì 18 marzo, venerdì 15 aprile, lunedì 16 maggio, mercoledì 15 giugno, lunedì 18 luglio, mercoledì 17 agosto, venerdì 16 settembre, martedì 18 ottobre, mercoledì 16 novembre, mercoledì 14 dicembre;

Riporti:
martedì 18 gennaio, martedì 15 febbraio, lunedì 21 marzo, lunedì 18 aprile, martedì 17 maggio, giovedì 16 giugno, martedì 19 luglio, giovedì 18 agosto, lunedì 19 settembre, mercoledì 19 ottobre, giovedì 17 novembre, giovedì 15 dicembre.

Compensi:
mercoledì 19 gennaio, mercoledì 16 febbraio, martedì 22 marzo, martedì 19 aprile, mercoledì 18 maggio, venerdì 17 giugno, mercoledì 20 luglio, venerdì 19 agosto, martedì 20 settembre, giovedì 20 ottobre, venerdì 18 novembre, venerdì 16 dicembre.

Spunta:
giovedì 20 gennaio, giovedì 17 febbraio, mercoledì 23 marzo, mercoledì 20 aprile, venerdì 20 maggio, lunedì 20 giugno, giovedì 21 luglio, lunedì 22 agosto, mercoledì 21 settembre, venerdì 21 ottobre, lunedì 21 novembre, lunedì 19 dicembre.

Fogli:
lunedì 24 gennaio, lunedì 21 febbraio, venerdì 25 marzo, venerdì 22 aprile, martedì 24 maggio, mercoledì 22 giugno, lunedì 25 luglio, mercoledì 24 agosto, venerdì 23 settembre, martedì 25 ottobre, mercoledì 23 novembre, mercoledì 21 dicembre;

Errori:
mercoledì 26 gennaio, mercoledì 23 febbraio, lunedì 28 marzo, mercoledì 27 aprile, giovedì 26 maggio, venerdì 24 giugno, mercoledì 27 luglio, venerdì 26 agosto, lunedì 26 settembre, giovedì 27 ottobre, venerdì 25 novembre, venerdì 23 dicembre;

Titoli:
venerdì 28 gennaio, venerdì 25 febbraio, mercoledì 30 marzo, venerdì 29 aprile, lunedì 30 maggio, martedì 28 giugno, venerdì 29 luglio, martedì 30 agosto, mercoledì 28 settembre, lunedì 31 ottobre, martedì 29 novembre, mercoledì 28 dicembre;

Liquidazione:
lunedì 31 gennaio, lunedì 28 febbraio, giovedì 31 marzo, lunedì 2 maggio, martedì 31 maggio, giovedì 30 giugno, lunedì 1° agosto, mercoledì 31 agosto, giovedì 29 settembre, mercoledì 2 novembre, mercoledì 30 novembre, giovedì 29 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse nei giorni di seguito indicati, ivi comprese tutte le domeniche e le festività — nazionali e religiose — riconosciute:

Gennaio: 1, 2, 6, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30;
Febbraio: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27;
Marzo: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27;
Aprile: 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 25, 30;
Maggio: 1, 7, 8, 14, 15, 19, 21, 22, 28, 29;
Giugno 2, 4, 5, 9, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 29;
Luglio 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31;
Agosto: dal 6 al 15 ferie 20, 21, 27, 28;
Settembre: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25;
Ottobre: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30;
Novembre: 1, 4, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27;
Dicembre: 3, 4, 8, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 31;

Art. 2.

L'orario per le contrattazioni dei titoli e valute estere presso le Borse valori, in tutti i giorni stabiliti dal presente calendario, avrà la durata di tre ore, e cioè dalle ore 10 alle ore 13.

Art. 3.

In tutti i giorni non festivi di Borsa chiusa, esclusi comunque i giorni di sabato, anche durante il periodo delle ferie estive in calendario, nonchè nei giorni di sospensione per qualsiasi altro motivo delle operazioni

nelle Borse valori, le Borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte dalle ore 11,30 alle ore 12 per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di Banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

(10315)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 3 dicembre 1965.
Proroga della gestione commissariale del comune di Squinzano (Lecce).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1965, è stato sciolto il Consiglio comunale di Squinzano ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il direttore di sezione dott. Roffredo Monizza.

E' opportuno che l'opera iniziata dal commissario sia dallo stesso ulteriormente proseguita, occorrendo avviare a sollecita definizione provvedimenti amministrativi indifferibili, nell'interesse della civica azienda.

Rendendosi, pertanto, necessaria la proroga di tre mesi della gestione commissariale, si è a tal fine provveduto con decreto prefettizio in data odierna, ai sensi del combinato disposto dell'art. 323, del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 270.

Lecce, addì 3 dicembre 1965

Il prefetto: SANTORO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164, del 5 luglio successivo, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Squinzano e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del Comune, il direttore di sezione dott. Roffredo Monizza;

Considerato che il 4 dicembre 1965 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Squinzano, affidata al direttore di sezione dottor Roffredo Monizza, è prorogata di tre mesi a decorrere dal 4 dicembre 1965.

Lecce, addì 3 dicembre 1965

Il prefetto: SANTORO

(10010)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 dicembre 1965, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il sottoindicato notaio è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 17 febbraio 1966, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Cesaris Giancarlo, residente nel comune di Milano.

(10342)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6059 Mod. 25-A — Data: 11 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Perone Francesco fu Simone — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 418 Mod. 241 D.P. — Data: 11 maggio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Palermo — Intestazione: Oddo Bernardo, nato a Corleone il 7 novembre 1883 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3589 Mod. 25-A — Data: 17 novembre 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Berti Sergio, nato a Roma il 14 giugno 1931 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 Mod. 241 D.P. — Data: 26 novembre 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Chieti — Intestazione: Fanaro Giovanni, nato a Roccaspinalveti il 31 gennaio 1898 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 35.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 479 Mod. 25-A — Data: 14 gennaio 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Dossi Vincenzo, nato a Bari il 21 febbraio 1890 — Titoli di Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 Mod. A/Ric. (madre) — Data: 18 giugno 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Bari — Intestazione: Lomonaco dott. Giovanni, nato a Torre S. Susanna (Brindisi) il 24 giugno 1925 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62 Mod. A/Ric (madre) — Data: 18 giugno 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sez. di Bari — Intestazione: Lomonaco dott. Giovanni, nato a S. Susanna (Brindisi) il 24 giugno 1925 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 dicembre 1965

Il direttore generale: GAGLIARDO

(10303)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 3 maggio 1965 al 9 maggio 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— ***Stati membri della C.E.E.*, quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4**

— **Paesi terzi**

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	ex 02 ex 05	I. siero di latte	2.298	3.647	1.119	2.298	3.355	5.842
		II. latte o crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	ex 01 ex 02	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	30.882	30.438	25.947	30.882	35 009	44.814
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.609	11.489	6.155	7.609	10.122	15.715
	ex 02	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.823	9.719	5.578	8.823	12.790	20.714
	ex 02	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	10.123	9.679	5.188	10.123	14.250	23.564
	ex 02	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	11.683	9.631	4.720	11.683	16.002	26.984
	ex 02	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	12.463	9.607	4.486	12.463	16.878	28.694
	ex 01 ex 02	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	13.243	9.583	4.252	13.243	17.754	30.404
	ex 01	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	16.623	9.479	3.238	16.623	21.550	37.814
	ex 01	8. superiore al 43 %	23.903	9.255	1.563	23.903	29.726	53.774
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.260	8.156	4.015	7.260	11.227	16.964
	ex 02	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.560	8.116	3.625	8.560	12.687	19.814
	ex 02	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.120	8.068	3.157	10.120	14.439	23.234
	ex 02	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.900	8.044	2.923	10.900	15.315	24.944
	ex 01 ex 02	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.680	8.020	2.689	11.680	16.191	26.654
	ex 01	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	15.060	7.916	1.675	15.060	19.987	34.064
	ex 01	7. superiore al 43 %	22.340	7.692	zero	22.340	28.163	50.024
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere,						

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	ex 02	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	ex 02	2. altri	6.046	9.926	4.592	6.046	8.559	11.965
	ex 05	c. latte condensato e altri	7.938	14.249	6.955	13.722	10.673	20.339
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	ex 06 ex 07 ex 08	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	30.882	30.438	25.947	30.882	35.009	44.814
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	ex 07	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.260 (*f*)	8.156 (*f*)	4.015 (*f*)	7.260 (*f*)	11.227 (*f*)	16.964 (*f*)
	ex 07	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.560 (*f*)	8.116 (*f*)	3.625 (*f*)	8.560 (*f*)	12.687 (*f*)	19.814 (*f*)
	ex 07	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.120 (*f*)	8.068 (*f*)	3.157 (*f*)	10.120 (*f*)	14.439 (*f*)	23.234 (*f*)
	ex 07	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.900 (*f*)	8.044 (*f*)	2.923 (*f*)	10.900 (*f*)	15.315 (*f*)	24.944 (*f*)
	ex 06 ex 07	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.680 (*f*)	8.020 (*f*)	2.689 (*f*)	11.680 (*f*)	16.191 (*f*)	26.654 (*f*)
	ex 06	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	15.060 (*f*)	7.916 (*f*)	1.675 (*f*)	15.060 (*f*)	19.987 (*f*)	34.064 (*f*)
	ex 06	7. superiore al 43 %	22.340 (*f*)	7.692 (*f*)	zero (*f*)	22.340 (*f*)	28.163 (*f*)	50.024 (*f*)
	ex 07	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.046 (*f*)	9.926 (*f*)	4.592 (*f*)	6.046 (*f*)	8.559 (*f*)	11.965 (*f*)
	08	c. latte condensato e altri	5.843	6.155	6.746	5.843	15.230	28.033
04.03		Burro (*a*):						
	ex 00	A. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	2.140 (*c*) (*h*)	38.158 (*h*)
	ex 00	B. altro (*g*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	2.140 (*c*) (*h*)	36.433 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45% in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	ex 12	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	ex 12	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.017
	02 ex 04	II. Gorgonzola ed altri	1.101	361	zero	1.101	zero	11.017
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	07 08 ex 12	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa	esente	esente	esente	esente	esente	19.985

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazione da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	ex 05	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	zero	zero	7.454 (*i*)	zero	zero	7.454
		III. Cheddar, Chester:						
	ex 12	— Cheddar	zero	zero	12.582 (*i*)	zero	12.582 (*i*)	12.582
	ex 12	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	12.582
	06 09 ex 12	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	5.874	17.630	zero	5.874	12.907 (*c*)	31.930
	ex 05	V. Tilsit (Havarti)	5.486	16.189	zero	5.486	10.540 (*c*)	23.749
	ex 12	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	656	10.326	zero	656	5.131 (*c*)	15.169
	ex 04	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	12.923
	17 20 23	VIII. latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	12.923
	13 16	F. formaggi fusi	4.645	14.185	3.644	6.073	12.355 (*c*)	30.603
17.02-A	01	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	7.309	5.008	2.528	7.309	7.856	13.042

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunte in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. DD/4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato in un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 chilogrammi di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 Unità di conto.

(*g*) Compreso il burro fuso.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale.

(*i*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

«Prodotto che non ha formato oggetto di intervento».

«Produit n'avant pas fait l'objet d'intervetion».

«Keine Interventionsware».

«Geen Interventieprodukt».

Se il certificato di circolazione Mod D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(7703)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Falconara Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Falconara Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.810.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10102)

Autorizzazione al comune di Grimaldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Grimaldi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.626.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10099)

Autorizzazione al comune di Lappano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Lappano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.693.007, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10100)

Autorizzazione al comune di Frascineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Frascineto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.172.773, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10101)

Autorizzazione al comune di Domanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Domanico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.136.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10103)

Autorizzazione al comune di Crosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Crosia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.160.899, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10104)

Autorizzazione al comune di Cropalati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Cropalati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.599.206, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10105)

Autorizzazione al comune di Colosimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Colosimi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.848.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10106)

Autorizzazione al comune di Zaccanopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Zaccanopoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.319.894, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10107)

Autorizzazione al comune di Cleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Cleto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.703.492, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10108)

Autorizzazione al comune di Cervicati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Cervicati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.555.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10109)

Autorizzazione al comune di Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Belsito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.587.058, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10110)

Autorizzazione al comune di Cellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Cellara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.474.996, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10111)

Autorizzazione al comune di Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1965, il comune di Amantea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.565.462, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10112)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1965, registro n. 14, foglio n. 232, è stata dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto da Ippolito Luigi ed altri avverso la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Foggia aveva accolto il ricorso di Cicigoi Elio contro il provvedimento con il quale il comune di Foggia gli aveva negato la licenza di commercio per la vendita al pubblico di tessuti, articoli per abbigliamento della persona, ecc.

(9935)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1965, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla signora Fortunata Todaro avverso il provvedimento adottato il 5 marzo 1964 dalla capitaneria di porto di Messina e concernente la decadenza di una concessione demaniale marittima assentita alla ricorrente in località Paradiso del comune di Messina.

(9912)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1965, registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 268, il ricorso straordinario con il quale il sig. Calogero Arcabasso, socio della Cooperativa edilizia «La Fedele» di Roma, aveva chiesto l'annullamento della decisione della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica avverso la determinazione della ripartizione millesimale delle spese di manutenzione e condominiali, è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 131 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

(9701)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti (Bari), società cooperativa a responsabilità limitata.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto del Ministro per il tesoro 14 dicembre 1965, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti (Bari), Società cooperativa a responsabilità limitata, secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il rag. Francesco Caso è nominato commissario straordinario ed i signori rag. Goffredo Baldassarre, dott. Donato Sancipriani e avv Florenzo Pansini sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti (Bari), Società cooperativa a responsabilità limitata, in gestione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla gestione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1965

Il Governatore: CARLI

(10383)

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Marcianise, di 2ª categoria, con sede in Marcianise (Caserta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del precitato regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Marcianise, di seconda categoria, con sede in Marcianise;

Dispone:

Il dott. Michele Accinni è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Marcianise, di 2ª categoria, con sede in Marcianise (Caserta), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1965

Il Governatore: CARLI

(10388)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Marano (Napoli), Società cooperativa a responsabilità limitata.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto del Ministro per il tesoro 14 dicembre 1965, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Marano (Napoli), Società cooperativa a responsabilità limitata, secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. Giacomo Del Guercio è nominato commissario straordinario ed i signori Girolamo Sarnelli, dott. Carmine Margarita e avv. Giuseppe Cuomo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Marano (Napoli), Società cooperativa a responsabilità limitata, in gestione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla gestione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1965

Il Governatore: CARLI

(10386)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO SUPERIORE DI ODONTOIATRIA « GEORGE EASTMAN »

Concorso per esami a due posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di ragioneria del personale impiegatizio dell'Istituto Eastman.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI ODONTOIATRIA « G. EASTMAN »

Visto il regolamento dell'Istituto approvato con decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro il 22 settembre 1962;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 5 novembre 1965 con la quale viene autorizzato il bando di concorso per la copertura dei posti disponibili della carriera del personale di ragioneria;

Tenute presenti le norme vigenti che regolano le assunzioni del personale dello Stato;

Dispone:

E' indetto un concorso per esami a due posti di vice ragioniere in prova del ruolo del personale della carriera di ragioneria della dotazione organica impiegatizia dell'Istituto Eastman.

Per prendere parte al concorso suindicato gli aspiranti debbono presentare alla segreteria dell'Istituto in viale Regina Elena, 287-*b* - Roma, non più tardi delle ore 12 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di ammissione al concorso redatta su carta legale, firmata di proprio pugno dagli aspiranti.

Nella domanda ciascun aspirante dovrà indicare, sotto la sua personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) luogo e data di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) domicilio al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) di aver preso conoscenza del regolamento dell'Istituto e di uniformarsi, in caso di nomina, a tutte le condizioni ed obblighi previsti.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dell'Istituto è sufficiente il visto del capo della segreteria.

I candidati debbono allegare alla domanda di ammissione i seguenti documenti:

a) originale o copia notarile autentica del diploma di ragioniere, con esclusione di qualsiasi altro titolo equivalente;

b) ricevuta di un versamento di L. 1000 sul c/c postale n. 1/12336 intestato all'Istituto, quale tassa di concorso non rimborsabile.

Per partecipare al concorso occorre avere, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, compiuto il 18° anno di età e non avere oltrepassato il 32° anno di età, salvo le elevazioni previste dalle disposizioni vigenti per coloro che hanno rivestito la qualifica di combattente o che abbiano famiglia a carico.

Si prescinde dai limiti di età per il personale che alla data del bando di concorso presti servizio di ruolo presso l'Istituto o presso lo Stato.

Gli esami di concorso constano:

a) di due prove scritte:

1) diritto privato ed elementi di diritto pubblico (Amministrativo e costituzionale);

2) computisteria, ragioneria generale e pubblica (Aziende di erogazione e Istituto di pubblica assistenza e beneficenza);

b) di una prova orale che ha per oggetto i seguenti argomenti:

1) le materie delle prove scritte;

2) nozioni sulla legislazione ospedaliera;

3) nozioni sulla natura, sugli scopi e sull'ordinamento dell'Istituto superiore di odontoiatria « G. Eastman »;

4) nozioni sul patrimonio e contabilità dello Stato.

I vincitori del concorso devono presentare, entro trenta giorni, pena la decadenza della nomina, i seguenti documenti su carta legale:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile;

d) certificato generale del casellario giudiziario;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

f) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

g) stato di famiglia;

h) stato di servizio militare o foglio matricolare.

I dipendenti di ruolo dell'Istituto sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti.

I documenti *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), non debbono essere di data anteriore ai tre mesi dalla data del bando del presente concorso.

Ai vincitori del concorso verrà corrisposto lo stipendio iniziale previsto dal regolamento (coefficiente 202) e per conseguire la nomina in organico dovranno avere prestato, con esito favorevole, un periodo di prova di almeno sei mesi.

Ai sensi dell'art. 9 del regolamento tale periodo può essere prorogato per non oltre sei mesi. Esso è prorogato per un periodo di tempo corrispondente a quello durante il quale l'impiegato non abbia, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova all'impiegato compete il trattamento economico del personale di ruolo di uguale qualifica. Durante il periodo di prova, o al termine di esso, il personale può essere licenziato, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Lo statuto ed il regolamento dell'Istituto sono ostensibili presso la segreteria dell'Istituto stesso.

Roma, addì 15 novembre 1965

p. *Il presidente*
Il consigliere delegato: MINARDI

Il direttore: BENAGIANO

(10087)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sedi per le prove scritte di esame del concorso a quaranta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di perito industriale, indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1964.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1964, registro n. 12 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 206, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per esami a quaranta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di perito industriale;

Visto l'art. 3, primo comma, del citato decreto, in cui è prevista, per lo svolgimento delle prove scritte, la facoltà della istituzione di sedi periferiche di esame, oltre quella di Roma, in relazione al numero degli aspiranti;

Considerata l'opportunità di procedere all'istituzione di dette sedi periferiche, dato l'elevato numero di candidati al concorso di cui sopra;

Decreta:

Le prove scritte di esame del concorso a quaranta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di perito industriale, indetto con decreto

ministeriale 10 novembre 1964, avranno luogo, oltre che in Roma, nche nelle seguenti altre sedi: Torino, Milano, Bari, Palermo e Cagliari, nei locali e nei giorni che saranno fissati, con successivo decreto, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I candidati saranno assegnati alle sedi di esame in relazione al domicilio indicato nella domanda a suo tempo prodotta per l'ammissione al concorso e successivamente, fino alla data dell'invito alle prove scritte. L'assegnazione dei candidati alle anzidette sedi di esame sarà disposta come segue:

Alla sede di esame di:	I candidati che risultino domiciliati in Comuni facenti parte di una delle Regioni riportate in corrispondenza della sede di esame:
Torino	Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta.
Milano	Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna.
Roma	Lazio, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzi, Molise, Campania.
Bari	Puglia, Basilicata, Calabria.
Palermo	Sicilia.
Cagliari	Sardegna.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1965
Registro n. 11 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 93. — LA TORRE

(10333)

Diario delle prove scritte del concorso a quaranta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a periti tecnici industriali, bandito con decreto ministeriale 10 novembre 1964.

Le prove scritte di esame del concorso a quaranta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a periti tecnici industriali, avranno luogo nei giorni 21 e 22 gennaio 1966, con inizio alle ore 8, nelle seguenti sedi:

Roma: Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4;
Bari: Ente Fiera del Levante;
Palermo: Ente Fiera del Mediterraneo;
Cagliari: Istituto nazionale per l'addestramento professionale dei lavoratori dell'industria, via Is. Mirrionis n. 195;
Torino: Istituto salesiano Conti Rebaudengo, piazza Rebaudengo n. 22;
Milano: Società umanitaria, via Daverio n. 7.

(10334)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad otto posti di vice disegnatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'A.N.A.S.

Il Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a otto posti di vice disegnatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1965, n. 8549, avranno luogo nei giorni 3, 4 e 5 gennaio 1966 alle ore 8 presso i locali del Palazzo dei Congressi - EUR, Roma.

(10389)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale Amministrativo della carriera direttiva dell'A.N.A.S.

Il Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a trentuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale Amministrativo della carriera direttiva dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1965, numero 8481, avranno luogo nei giorni 10, 11, 12 e 13 gennaio 1966 alle ore 8 presso i locali del Palazzo dei Congressi - EUR, Roma.

(10390)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 742 in data 25 marzo 1963, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 742 in data 24 novembre 1964, con il quale sono state ammesse al concorso le candidate in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 742 in data 24 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 10 novembre 1964;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per posti di ostetriche condotte vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1962:

1. De Ambrogio Luigina . . . punti 70,28125 su 120
2. Ferrara Angioletta . . . . » 66,375 »
3. Leonoris Clara . . . . . » 62,80625 »
4. Cartasegna Alda . . . . . » 61,650 »
5. Dania Carla . . . . . » 59,625 »
6. Moro Rina . . . . . » 57,850 »
7. Manfredini Maria . . . . » 55,560 »
8. Repetto Gemma . . . . . » 54,450 »
9. Canali Edvige Matilde . . . » 52,625 »
10. Sacchero Teresa . . . . » 52,350 »
11. Odicino Francesca . . . . » 51,31875 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 25 novembre 1965

Il medico provinciale: SIRCANA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 742 in data 25 marzo 1963, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 3656 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso suddetto;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso di cui in premessa, sono state dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) De Ambrogio Luigina: Sarezzano-Cerreto Grue-Montegioco (Consorzio);
2) Ferrara Angioletta: Bassignana-Rivarone-Pietramarazzi-Montecastello (Consorzio);
3) Leonoris Clara: Stazzano-Sardigliano (Consorzio);
4) Cartasegna Alda: Pasturana-Tassarolo (Consorzio);
5) Dania Carla: Ponzone-Cavatore (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 25 novembre 1965

(9624) *Il medico provinciale*: SIRCANA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 04248, Div. I del 30 giugno 1965, con i quali è stata approvata la graduatoria e nominate le vincitrici del concorso per il conferimento di sette posti di ostetriche condotte vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1963;
Visti i successivi decreti n. 04622, Div. I del 17 luglio 1965 e n. 06380, Div. I del 29 ottobre 1965, con i quali sono state apportate alcune variazioni al decreto di dichiarazione delle vincitrici per effetto di alcune rinuncie ;
Vista la dichiarazione in data 12 novembre 1965, con la quale l'ostetrica De Lorenzo Addolorata, classificata al 10° posto della graduatoria delle idonee e dichiarata vincitrice della condotta unica di Giurdignano, rinunzia alla nomina;
Vista la dichiarazione di rinunzia alla nomina per detta condotta, prodotta in data 22 gennaio 1965 dall'ostetrica Bono Maria, classificata all'11° posto della graduatoria delle idonee;
Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione della condotta resasi vacante per effetto delle rinunzie di cui sopra, procedendo alla nomina della candidata idonea che segue immediatamente in graduatoria e che ha chiesto, in ordine di preferenza, l'assegnazione della ripetuta condotta;
Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Manfredini Maria, classificata al dodicesimo posto della graduatoria delle idonee del concorso di cui in epigrafe, è dichiarata vincitrice della condotta unica del comune di Giurdignano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Giurdignano.

Lecce, addì 26 novembre 1965

(9626) *Il medico provinciale*: MAGLIARI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8583 del 6 ottobre 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di ufficiale sanitario, vacanti in provincia di Catanzaro;
Visto il proprio decreto n. 5301 del 30 giugno 1965, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;
Ritenuto che gli atti predetti sono regolari e che pertanto si debba provvedere all'approvazione della graduatoria come sopra formulata;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario di cui in premessa:

1. Lazzaro Luigi	punti 158,46	su 210
2. Catricalà Romolo	» 142,17	»
3. Arcella Francesco	» 140,50	»
4. Manduca Alfonso	» 139,75	»
5. Rizzo Felice Carmelo	» 129,02	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutvivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura di Catanzaro e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 2 dicembre 1965

Il medico provinciale: GIUTTARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9983 del 2 dicembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a cinque posti di ufficiale sanitario, vacanti in provincia di Catanzaro;
Viste le domande presentate dai candidati, con l'indicazione, in ordine di preferenza delle sedi per le quali ciascuno di essi ha chiesto di voler concorrere;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ciascuno dei sottoelencati concorrenti è nominato in via di esperimento, ufficiale sanitario della sede a fianco di ciascuno segnata:

1) Lazzaro Luigi: Soverato;
2) Catricalà Romolo: Consorzio Chiaravalle Centrale, Argusto, Gagliato, Petrizzi;
3) Arcella Francesco: Serrastretta;
4) Manduca Alfonso: Consorzio Squillace, Staletti, Vallefiorita;
5) Rizzo Felice Carmelo: Palermiti.

Gli stessi dovranno assumere servizio entro il termine di giorni quindici dalla data di ricezione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, a quello della Prefettura di Catanzaro ed a quello dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 2 dicembre 1965

(9951) *Il medico provinciale*: GIUTTARI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Enna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4525 del 30 gennaio 1965, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Enna alla data del 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 3199/Div. Amm.va del 4 settembre 1965, col quale veniva costituita la Commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto n. 3902/Div. Amm.va del 30 settembre 1965, col quale veniva stabilita l'ammissione agli esami, dei candidati risultati in possesso dei requisiti necessari;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Prezzavento Giuseppe . . . punti 169,68 su 240
2. Tuttolomondo Libertino . . . » 169,33 »
3. Buscemi Primo . . . . . . » 132,85 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Enna, addì 26 novembre 1965

Il medico provinciale: GRASSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5350 del 26 novembre 1965, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario, vacanti nel comune di Enna e Nissoria;

Viste le preferenze indicate dai candidati nelle domande di partecipazione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il candidato dott. Prezzavento Giuseppe, nato a Belpasso il 28 aprile 1925, classificato al primo posto nella graduatoria del concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della sede di Enna (capoluogo);

Il candidato dott. Tuttolomondo Libertino, nato a Favara il 28 aprile 1932, classificatosi al secondo posto nella graduatoria del concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della sede di Nissoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura a quello di questo Ufficio e a quello dei Comuni interessati.

Enna, addì 26 novembre 1965

Il medico provinciale: GRASSI

(9954)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1081, in data 10 marzo 1965, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1964;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Reggio Calabria, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Ambrogio dott. Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Giuttari dott. Giovanni, medico provinciale superiore, titolare dell'Ufficio di Catanzaro;

Pezzullo dott. Gaetano, direttore di sezione della Prefettura di Reggio Calabria;

Callea dott. Giuseppe, primario ostetrico-ginecologo dell'Ospedale civile di Melito Porto Salvo;

Porcino dott. Francesco, specialista in ostetricia e ginecologia;

Scopelliti Maria, ostetrica condotta.

Segretario:

Anile dott. Luigi, consigliere del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Reggio Calabria.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 25 novembre 1965

Il medico provinciale: LANIA

(9817)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2202 del 18 agosto 1965, relativo alle assegnazioni delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Arezzo al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 2831 del 2 novembre 1965, con il quale il dott. Mario Pesce, a seguito di rinuncia del candidato che lo precedeva in graduatoria, veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Mercatale di Cortona;

Vista la nota n. 18228 del 29 novembre 1965 del comune di Cortona con la quale viene comunicato che il dott. Mario Pesce, vincitore della condotta medica di Mercatale di Cortona, ha rinunciato alla predetta sede;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso, approvata con proprio decreto n. 2201 del 18 agosto 1965;

Ritenuto che debba procedersi, per la sede summenzionata, alla nomina del candidato che segue nella graduatoria generale;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giancarlo Franceschini è dichiarato vincitore della condotta medica di Mercatale di Cortona, a seguito di rinuncia dei concorrenti che lo precedevano in graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, di questo Ufficio e del comune di Cortona.

Arezzo, addì 30 novembre 1965

Il medico provinciale: CIOFFI

(9919)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 21 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 dell'8 giugno 1965, con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1963;
Considerato che a seguito delle rinuncie degli aventi diritto si sono rese vacanti alcune condotte;
Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di dette condotte alle concorrenti susseguenti in graduatoria e che vi hanno diritto secondo le indicazioni preferenziali apposte sulla relativa domanda di ammissione al concorso;
Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 2/2333 del 21 maggio 1965;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958 n. 296;

Decreta:

Alle ostetriche sottoindicate sono assegnate le condotte a fianco di ciascuna indicata:

1) Morandini Ottavia: Corte Franca;
2) Molinari Severina: Edolo;
3) Noci Martina: Gianico;
4) Cassavago Rosa: Rodengo Saiano;
5) Bodini Lucia: Tavernole Sul Mella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 2 dicembre 1965

Il medico provinciale: RAFFO

(9953)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Sassari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1964, bandito con proprio decreto n. 85 del 14 gennaio 1965, modificato ad un posto con proprio decreto n. 1388 del 22 luglio 1965;
Preso atto della graduatoria di merito dei candidati presentatisi, formata dalla Commissione giudicatrice predetta;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nell'espletamento del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Sassari al 30 novembre 1964:

1. Fadda Antonio Baingio	punti 68,265	su 100
2. Satta Attilio	» 67,187	»
3. Usai Giuseppe	» 66,281	»
4. Pisanu Salvatore	» 64,450	»
5. Cattari Saverio	» 63,407	»
6. Pitzorno Luigi	» 62,290	»
7. Massidda Michele	» 62,135	»
8. Ragonici Rosolino	» 61,544	»
9. Loriga Sebastiano	» 61,526	»
10. Peana Salvatore	» 60,417	»
11. Licheri Franceschino	» 59,393	»
12. Lepori Sebastiano	» 59,255	»
13. Sulas Francesco	» 58,572	»
14. Panai Giovanni	» 57,243	»
15. Banchini Otello	» 56,999	»
16. Muzzetto Paolo	» 55,926	»
17. Brau Salvatore	» 55,830	»
18. Cosseddu Angelo	» 54,303	»
19. Carusillo Angelo	» 53,244	»
20. Pilia Antonio	» 53,121	»
21. Cadoni Paolo	» 51,180	»
22. Carta Salvatore	» 49 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e del comune di Alghero.

Sassari, addì 1º dicembre 1965

Il veterinario provinciale: PIGA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2343 del 1º dicembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1964, bandito con proprio decreto n. 85 del 14 gennaio 1965, modificato ad un posto con proprio decreto n. 1388 del 22 luglio 1965;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Fadda Antonio Baingio, primo classificato nella graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Sassari al 30 novembre 1964, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria comunale di Alghero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e del comune di Alghero.

Sassari, addì 1º dicembre 1965

Il veterinario provinciale: PIGA

(9816)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1965, n. 28.

Istituzione del Comitato regionale consultivo dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 23 *del* 27 *novembre* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, presso l'Assessorato della agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, il Comitato regionale consultivo della agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, di seguito denominato « Comitato regionale », organo tecnico consultivo dell'Assessorato della agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

Presidente del Comitato è l'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana.

I membri del Comitato regionale sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana.

I membri del Comitato regionale restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 2.

Il Comitato regionale è così composto:

a) dai funzionari preposti alla direzione dei servizi agrari, dei servizi forestali e dei servizi dell'economia montana dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana;

b) da tre esperti, ognuno dei quali verà designato dai presidenti dei Consigli provinciali rispettivamente in Udine, Gorizia e Trieste;

c) da un esperto designato dal Consorzio generale dei Comuni del Circondario di Pordenone;

d) da un esperto designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

e) da un rappresentante dell'Ordine dei laureati in scienze agrarie e forestali, da uno dell'Ordine dei veterinari e da uno degli iscritti nell'albo dei periti agrari, che verranno nominati fra quelli segnalati dai rispettivi Ordini o Collegi professionali;

f) da tre esperti designati rispettivamente dalla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti, dall'Alleanza nazionale dei contadini e dalla Confederazione generale italiana dell'agricoltura;

g) da due esperti designati rispettivamente uno dalle Organizzazioni regionali aderenti alla Confederazione Cooperative Italiane ed uno da quelle aderenti alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana nominato dall'Assessore.

Art. 3.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno metà dei componenti permanenti, oltre il presidente.

Il Comitato regionale si esprime a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 4.

Saranno invitati a far parte del Comitato regionale di volta in volta, per le sole materie di competenza, e con diritto di voto:

a) i direttori degli Istituti e delle Stazioni di sperimentazione agraria;

b) i direttori degli Osservatori per le malattie delle piante;

c) un rappresentante dell'Associazione che raggruppa i Consorzi di bonifica, di bonifica montana, di irrigazione e di miglioramento fondiario operanti nel territorio della Regione;

d) tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti, tra mezzadri e coloni designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative;

e) un rappresentante dell'Associazione nazionale gra i geologi d'Italia;

f) un rappresentante dell'Associazione degli allevatori;

g) un rappresentante dei Consorzi agrari;

h) un rappresentante degli Istituti di credito esercenti il credito agrario;

i) un rappresentante dei Collegi provinciali dei geometri nominato fra quelli segnalati dai rispettivi Collegi professionali.

I membri di cui al presente articolo restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il presidente può invitare alle adunanze, per l'esame di determinati argomenti e con funzioni consultive, esperti di particolare competenza, i dirigenti degli Uffici periferici e degli Enti controllati dall'Assessorato e i rappresentanti dei singoli Consorzi di bonifica, di bonifica montana, di irrigazione e di miglioramento fondiario, qualora vengano trattati problemi specifici riguardanti la loro attività.

Art. 5.

I rappresentanti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dell'art. 2 ed i rappresentanti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) dell'art. 4 sono riferiti unitariamente alla intera Regione.

Art. 6.

Al Comitato regionale sono devoluti, esclusi quelli della caccia, i compiti e le attribuzioni spettanti, per legge, al Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e successive integrazioni, nonchè quelli previsti da altre leggi e regolamenti.

L'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana potrà affidare al Comitato regionale l'esame e lo studio di particolari problemi che rientrano nelle competenze del suo Assessorato.

Egli potrà, inoltre, istituire, nell'ambito del Comitato regionale, dei sottocomitati competenti per singole materie.

Art. 7.

Entro sei mesi dall'insediamento del Comitato regionale, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, sentito il Comitato regionale stesso, delibererà il regolamento per il suo funzionamento.

Art. 8.

Ai componenti, agli invitati e al segretario del Comitato regionale compete il trattamento economico previsto dalle norme regionali in vigore.

La relativa spesa farà carico al Cap. 11203064 dello Stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio 1965 ed al corrispondente capitolo degli esercizi futuri.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 novembre 1965

BERZANTI

(9730)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.